



Comune dell'Aquila



Ai Sigg.ri Dirigenti

p.c. Ai Sigg.ri Assessori

LORO SEDI

OGGETTO: Procedura di controllo e prevenzione formazione debiti fuori bilancio correlati al contenzioso.

Premesso:

che di frequente i decreti ingiuntivi avverso questo Ente, risultano non opposti dal competente settore, in quanto i Dirigenti cui sono riconducibili le pretese giudiziarie, sebbene regolarmente invitati e sollecitati dal settore Avvocatura a replicare e motivare le ragioni della richiesta, non provvedono tempestivamente e in alcuni casi eludono completamente l'istanza;

che siffatti comportamenti generano, col decorso del termine, l'impossibilità di resistere in giudizio, pregiudicando, irrimediabilmente il diritto di difesa e le ragioni del Comune, con possibili danni per le finanze pubbliche;

Considerato:

che ai sensi dell'art.193 del Dlgs 267/2000 gli enti locali devono assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio ed adottare tutti i provvedimenti necessari, tra gli altri, anche per il ripiano di eventuali debiti di cui al successivo art.194;

che in considerazione della frequenza con cui viene attivata la procedura di cui all'art.194 del Dlgs 267/2000 in relazione a sentenze esecutive e decreti ingiuntivi divenuti esecutivi per mancata opposizione è necessario prevedere una procedura che consenta di evitare eventuali maggiori spese per l'Ente;

che tale procedura deve coinvolgere necessariamente il Settore Avvocatura ed il Settore interessato direttamente dal contenzioso, nonché il Settore Economia e Finanze per la necessaria vigilanza sugli equilibri di bilancio ed il Segretario Generale perché - nella sua funzione di coordinatore della dirigenza - possa tempestivamente assumere ogni azione correttiva e coordinare dette attività con quelle dell'organo consiliare competente per le procedure di cui all'art.194 del Dlgs 267/2000;

che per scongiurare gli accadimenti in precedenza lueggiati la Giunta Comunale ha adottato la deliberazione di indirizzo n.33 del 30/01/2013 di cui il presente atto costituisce, per ovvie ragioni, una specificazione essenziale per evitare il ripetersi di detti comportamenti;

Rilevato:

che, al riguardo, occorre tenere conto del termine di cui all'art.641 cpc che dispone che l'opposizione al decreto ingiuntivo va proposta entro 40 giorni dalla notifica dell'ingiunzione;



Comune dell'Aquila

che occorre altresì tenere conto dell'ulteriore termine di cui all'art.14 co.1 del DL.669/2006 in forza del quale gli enti pubblici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva nel termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo;

Considerato:

che la decisione sull'opposizione a decreto ingiuntivo è - in accordo alle norme organizzative vigenti - demandata alla competenza della Giunta Comunale ed al Sindaco quale Legale Rappresentante dell'Ente che provvede al rilascio della relativa procura ad litem;

che la Giunta Comunale deve essere posta in grado di autorizzare l'opposizione sulla base delle relazioni predisposte dai Settori interessati al contenzioso e del parere rilasciato dai relativi Dirigenti;

che allo stesso tempo è necessario che per ogni giudizio promosso nei confronti dell'Ente la Giunta Comunale sia in grado di esprimere le proprie valutazioni - sulla base dei pareri tecnici dei Dirigenti interessati e per ogni stato e grado di giudizio - in modo da avere altresì contezza delle problematiche dell'Ente come risultanti dal numero e dalla tipologia di giudizi promossi;

Rilevato:

che è quindi necessario che il Settore rispetto al quale è promosso il procedimento monitorio sia a conoscenza dell'ingiunzione e che predisponga idonea relazione per l'Avvocatura con tutta la documentazione necessaria per l'eventuale opposizione;

che inoltre il Settore competente deve avere la possibilità di definire il contenzioso con il pagamento - se dovuto - ed evitare così il giudizio di opposizione laddove ciò sia rispondente ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e comunque nell'ambito dell'esercizio dei poteri gestionali di competenza;

Considerato:

che le medesime esigenze si pongono a fronte della notificazione dei provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva ed il cui ritardo nell'esecuzione può determinare maggiori spese per l'Ente;

Dato atto:

che è necessario definire una procedura che consenta il raccordo tra l'Avvocatura ed i vari Settori dell'Ente stabilendo le incombenze poste a carico di ciascuno e consenta altresì alla Giunta Comunale di esercitare i poteri di competenza ed al Segretario Generale di monitorare e vigilare sull'andamento delle attività;

RIHIAMATA la delibera di Giunta comunale n. 33 del 30.01.2013;

VISTO il regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

SI DISPONE

Per le motivazioni su esposte che qui si intendono integralmente riportate

1. I decreti ingiuntivi e le sentenze aventi efficacia esecutiva notificati al Comune dell'Aquila a cura del Settore Avvocatura andranno trasmessi in copia - anche via mail/fax - al Settore competente per materia, al Dirigente della Ragioneria ed al Segretario Generale entro tre giorni dalla notificazione;



Comune dell'Aquila

2. Il Settore che riceve l'atto giudiziario è tenuto a predisporre dettagliata relazione sui fatti di causa corredata da tutta la documentazione relativa entro 15 giorni da trasmettere al Sindaco, al Settore Avvocatura, al Settore Finanziario ed al Segretario e conseguentemente:
 - a. Richiedere l'opposizione al decreto ingiuntivo o l'appello se trattasi di sentenza (in tal caso avendo la sentenza efficacia esecutiva si dovrà comunque eseguire il provvedimento giurisdizionale senza pregiudizio per il gravame);
 - b. Effettuare il pagamento se ritenuto dovuto in caso di decreto ingiuntivo e sentenza con efficacia esecutiva;
3. Il Settore Avvocatura nel caso sub a) dovrà predisporre - entro tre giorni - per ogni atto giudiziario la proposta di deliberazione per l'opposizione al decreto ingiuntivo o per l'appello per ogni stato e grado di giudizio, deliberazione che andrà trasmessa unitamente alla relazione del Settore competente per materia all'attenzione della Giunta Comunale con congruo anticipo rispetto ai termini per l'opposizione in giudizio e per l'impugnazione;
4. Il Settore competente per materia nel caso sub b), entro 7 giorni, e comunque prima della scadenza del termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo di cui all'art.641 cpc e se trattasi di sentenza con efficacia esecutiva prima del termine di cui all'art.14 co.1 DL 669/2006 - dovrà disporre direttamente il pagamento delle somme ritenute dovute se impegnate, oppure attivare la procedura di cui all'art.194 del Dlgs 267/2000, non esclusi possibili accordi transattivi;
5. In entrambi i casi di cui ai sub a) e sub b) dovrà dare comunicazione al Segretario Generale perché vigili sul rispetto dei termini ed assumere ogni azione correttiva e coordinare dette attività con quelle dell'organo consiliare competente per le procedure di cui all'art.194 del Dlgs 267/2000;
6. Di stabilire che in caso di inerzia del dirigente o violazione dei termini come indicati il Segretario Generale dovrà darne comunicazione all'Organismo Indipendente di Valutazione per i risvolti in ordine alla corresponsione dell'indennità di risultato.

L'Aquila li 11.03.2013

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Carlo Pirozzolo

IL SINDACO

On. Massimo Cialente